



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2201 c.o.m.

Aumento dei posti disponibili

Se, concluse le procedure concorsuali di cui all' articolo 2199, per cause diverse dall'incremento degli organici, risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2199, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 2199, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al medesimo articolo 2199, comma 1, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati, nelle misure percentuali di cui all' articolo 2199, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2200.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 agosto 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Nono — Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Titolo	II — Disposizioni transitorie
Capo	II — Disposizioni particolari
Sezione	IV — PERSONALE MILITARE Parte I Reclutamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2201-aumento-dei-posti-disponibili/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it